
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

C.1.5 - Conferimenti

C.1.5.1 - Conferimenti e finanziamenti dei soci (in generale e miscellanea) ⁽¹⁾

1. *Apporti in natura contabilizzati nel patrimonio netto*
2. *Compensazione di credito e conferimento di credito*
3. *Conferimenti in denaro e in natura da parte di soci diversi*
4. *Conferimenti in denaro e in natura da parte di un solo socio*
5. *Conferimenti non proporzionali*
6. *Conferimento condizionato o a termine*
7. *Finanziamento soci: postergazione del credito al rimborso*
8. *Obbligo dei soci di effettuare versamenti di denaro alla società*
9. *Penale statutaria*
10. *Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo*
11. *Sovrapprezzo solo a carico di alcuni soci*

1. *Apporti in natura contabilizzati nel patrimonio netto*

È legittimo (e non richiede la perizia di stima) l'apporto di beni diversi dal denaro da contabilizzare (non nel capitale sociale ma) in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva può poi essere utilizzata per l'aumento gratuito del capitale sociale ⁽²⁾; in tal caso è necessaria la perizia di stima per valutare il conferimento di detto bene in natura ⁽³⁾ a meno che il valore del bene in

⁽¹⁾ - Si veda anche la voce "A.9.3.1 - Conferimenti (in generale e miscellanea)" (nel capitolo del presente volume dedicato all'atto costitutivo e allo statuto).

⁽²⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. H.L.1, *Versamenti soci senza diritto di rimborso - c.d. in conto capitale*, 1° pubbl. 9/07: «[...] Le riserve costituite con detti versamenti possono essere liberamente utilizzate [...] per aumentare gratuitamente il capitale sociale [...]».

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/I, *Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima*, in *CNN Notizie* del 24.2.2016: «[...] gli apporti a patrimonio - siano essi in denaro o in natura - ove rappresentanti versamenti a fondo perduto/in conto capitale sono da considerare a tutti gli effetti parte del patrimonio netto della società ed in particolare una posta assimilabile alle riserve. [...] Le ulteriori conseguenze di una simile qualificazione sono che: i) la società e solo essa ne può liberamente disporre, assumendo le deliberazioni idonee, rimesse all'assemblea [...]».

Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, in *Società*, 2009, 453, con nota di Leone; in *Riv. Not.*, 2009, 1059, con nota di Ferrucci-Ferrentino; in *Giur. Comm.*, 2009, II, 42, con nota di Nieddu-Arrica; in *Riv. Dir. Soc.*, 2009, 288, con nota di Ferri: «I versamenti in conto capitale costituiscono conferimenti volti a incrementare il patrimonio netto della società e non sono imputabili a capitale, salvo che, con apposita delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo, non ne venga disposto successivamente l'utilizzo per un aumento del capitale sociale [...]».

⁽³⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 560-2014/I, *Apporti in natura e perizia di stima*, in *CNN Notizie* del 13.10.2014: «[...] La possibilità di effettuare apporti consistenti in beni in natura "fuori capitale" non sembra in discussione. [...] Una volta eseguito l'apporto, che pare configurarsi come un negozio gratuito non donativo atipico, questo andrà a costituire una riserva che potrà esser utilizzata liberamente dalla società, con il limite dell'imputazione a capitale. Nella fase in cui l'apporto viene eseguito, non si è di fronte ad un conferimento, e di conseguenza non apparirebbero necessarie le cautele previste dall'art. 2465 c.c.: la particolare destinazione esclude il rischio del possibile aggiramento della disciplina della valutazione e stima dei conferimenti [...]. Tuttavia, si pone in concreto la necessità di una corretta appostazione in bilancio del bene apportato, che, normalmente, sarà iscritto al valore di costo. Ma poiché qui l'acquisto avviene gratuitamente, verosimilmente gli amministratori dovranno ricorrere ad una stima per determinare l'importo. Peraltro, potrebbe darsi il caso che, successivamente, la destinazione della riserva venga mutata: in tal caso, laddove il bene che costituisce la riserva sia utilizzato per un aumento gratuito si renderebbe comunque necessaria la relazione giurata dell'esperto di cui all'art. 2465 c.c. [...]».

questione risulti contabilizzato in un bilancio d'esercizio già approvato (caso nel quale, pertanto, la perizia di stima non è più necessaria) ⁽⁴⁾.

2. *Compensazione di credito e conferimento di credito*

Si ha compensazione quando il soggetto sottoscrittore vanta un credito verso la società conferitaria; si ha conferimento di credito quando il sottoscrittore conferisce un proprio credito verso un soggetto diverso dalla società conferitaria ⁽⁵⁾.

3. *Conferimenti in denaro e in natura da parte di soci diversi*

Nel caso di costituzione di una s.r.l. da parte di due soggetti, è legittimo che un socio conferisca un bene in natura (con conseguente integrale liberazione della quota sottoscritta) e l'altro socio effettui il conferimento in denaro (versando solo il 25 per cento della quota sottoscritta) ⁽⁶⁾.

⁽⁴⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 276-2015/1, *Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima*, in *CNN Notizie* del 24.2.2016: «[...] quando le parti, nel momento in cui l'apporto spontaneo viene effettuato, non hanno alcun preciso programma negoziale che contempli un aumento di capitale, poiché in tal caso saremo davanti ad un "semplice" versamento a fondo perduto/in conto capitale, entrante a far parte del netto, caratterizzato dall'oggetto dell'apporto diverso dal denaro ma che non richiede alcuna perizia di stima. Quando la società approverà il primo bilancio successivo all'apporto, il valore di quest'ultimo sarà definitivamente "acquisito" come riserva, cristallizzato, ed in futuro, come ogni altra posta del netto, prescindendo dalla sua specifica origine e modalità di formazione, potrà essere utilizzato per eventuali operazioni straordinarie, tra le quali anche aumenti gratuiti del capitale. [...] solo quando la società avrà approvato un bilancio successivo all'apporto tale posta potrà essere trattata come una qualsiasi altra parte del netto [...]».

⁽⁵⁾ - Consiglio Notarile di Napoli, Massima n. 4, *Aumento oneroso di capitale di s.p.a. o di s.r.l. - esecuzione mediante compensazione di un credito vantato dal socio nei confronti della società - ammissibilità in tutte le ipotesi di aumento oneroso di capitale*, 27 maggio 2011 «Si reputa legittima l'esecuzione di una delibera di aumento di capitale sociale mediante compensazione di un credito vantato dal socio nei confronti della società con il debito assunto dal medesimo in seguito alla sottoscrizione del predetto aumento. Si ritiene che tale meccanismo di compensazione tra credito verso la società e debito da conferimento possa costituire modalità esecutiva di ogni ipotesi di aumento oneroso di capitale, ivi compresi quelli di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c. c. (in caso di riduzione del capitale al disotto del suo minimo legale o azzerato). La compensazione non risulta inibita da alcun divieto di legge, non è contraria all'interesse della società o dei terzi creditori [...]».

Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 125, *Aumento di capitale e compensazione di crediti (artt. 2342, 2343, 2343-ter e 2465 c.c.)*, 5 marzo 2013: «La fattispecie» della compensazione «con evidenza, non coincide con la figura, disciplinata dalla legge, del conferimento di crediti, che si caratterizza per essere, il debitore, soggetto terzo, diverso dall'emittente; consiste invece nella preesistenza di un debito certo e liquido della società verso il sottoscrittore, debito che - al momento della sottoscrizione dell'aumento in denaro - forma oggetto di compensazione con il credito della società per la liberazione dell'aumento stesso».

Cass., 19 marzo 2009, n. 6711, in *Notariato*, 2011, 5, 519, con nota di Leocata: «nel caso di sottoscrizione di un aumento del capitale sociale, il conferimento può essere eseguito mediante compensazione tra il relativo debito del socio e un suo credito verso la società, che, pur perdendo formalmente il credito al conferimento, acquista concretamente un "valore" economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito».

⁽⁶⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 354-2014/1, *Conferimento in denaro, conferimento in natura e versamento del 25%*, in *CNN Notizie* dell'11.3.2015: «[...] Il tenore della norma è chiaro: per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 e le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (art. 2464, comma 5, c.c.); per i conferimenti in danaro, "alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare". Le due tipologie di conferimento sono dunque soggette a regole di liberazione diverse, e non si "cumulano". Pertanto, mentre i conferimenti in natura seguono "autonomamente" la regola dell'integrale liberazione, per quelli in danaro è richiesto che, del loro complessivo ammontare, sia versato almeno il 25% all'atto della costituzione. [...]».

4. Conferimenti in denaro e in natura da parte di un solo socio

È illegittimo che un socio, il quale si sia impegnato a effettuare sia un conferimento di denaro che un conferimento in natura, liberi parzialmente la quota sottoscritta eseguendo il solo conferimento in natura e non versi il 25 per cento del promesso conferimento in denaro ⁽⁷⁾.

5. Conferimenti non proporzionali

Nelle società di capitali, pur essendo consentiti i conferimenti non proporzionali rispetto alla partecipazione al capitale sociale (artt. 2346, c. 4 e 2468, c. 2, c.c.) ⁽⁸⁾, è controverso se sia lecita l'ipotesi estrema, nella quale un socio riceva una partecipazione senza effettuare alcun conferimento ⁽⁹⁾.

6. Conferimento condizionato o a termine

È illegittima l'apposizione di un termine iniziale o di una condizione sospensiva al solo atto di conferimento, poiché sottoscrizione e conferimento debbono coincidere ⁽¹⁰⁾. È pure illegittima l'effettuazione di un conferimento sotto condizione risolutiva ⁽¹¹⁾.

⁽⁷⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 354-2014/I, *Conferimento in denaro, conferimento in natura e versamento del 25%*, in *CNN Notizie* dell'11.3.2015: «non sembra in alcun modo ammissibile [...] che chi conferisca promiscuamente danaro e beni in natura, “compensi” con il valore attribuito a questi ultimi il mancato versamento del 25% dei conferimenti in danaro da lui dovuti [...]».

⁽⁸⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 105-2015/I, *S.r.l. e diritto di voto non proporzionale alla partecipazione*, in *CNN Notizie* del 5.8.2015: «[...] diviene possibile, sulla base dell'accordo dei soci, che alcuni di essi effettuino un conferimento più che proporzionale alla partecipazione ricevuta; mentre altri conferiscano meno del valore della partecipazione effettivamente ricevuta. L'istituto in parola consente di dare rilievo a convenzioni e attribuzioni tra i soci la cui regolamentazione, fino alla riforma, rimaneva nell'ambito del parasociale [...]. Si presta, dunque, a soddisfare interessi diversi, di rilevanza endosocietaria: consentire l'apporto di beni di dubbia conferibilità, o di cui risulterebbe eccessivamente onerosa la stima; mantenere determinati equilibri tra i soci, a prescindere dal valore dei conferimenti effettuati (si pensi ad un socio che effettui un conferimento in natura di elevato valore, necessario per lo svolgimento della società, ma idoneo ad alterare gli equilibri desiderati tra i soci. [...]) e rappresentando, in questo senso, una notevole semplificazione); “remunerare” con una maggiore partecipazione il socio che si obblighi ad effettuare determinate prestazioni nei confronti della società, ponendo l'onere economico a carico non della società, ma degli altri soci [...]».

⁽⁹⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 105-2015/I, *S.r.l. e diritto di voto non proporzionale alla partecipazione*, in *CNN Notizie* del 5.8.2015: «[...] Risulta controverso se sia ammissibile l'ipotesi estrema, e cioè che un socio riceva una partecipazione senza effettuare alcun conferimento: una parte della dottrina lo nega, sulla base della possibile violazione del divieto di patto leonino [...], nonché in ragione della stessa configurazione della fattispecie del contratto di società, che presuppone l'effettuazione di un conferimento da parte di ogni socio (art. 2247 c.c.). [...] Si osserva, al riguardo, che il risultato è lo stesso cui si potrebbe pervenire mettendo a disposizione del singolo socio le risorse per l'effettuazione del conferimento [...]; e che vi sono casi nei quali lo stesso legislatore ha previsto l'attribuzione di partecipazioni in assenza di un conferimento, come per le azioni assegnate ai prestatori di lavoro ex art. 2349 c.c. [...]. Una parte della dottrina [...] ammette l'ipotesi del socio non conferente solo ove sia ravvisabile comunque un apporto da lui effettuato, anche se non imputato a capitale. In linea generale può comunque darsi il caso di attribuzioni gratuite di partecipazioni che non esprimono un intento liberale da parte degli altri soci, ma che sono funzionali alla realizzazione di interessi strettamente societari. [...] per queste vicende, dunque, che non possono dirsi poste in essere per ragioni esterne alla società, dovrebbe ammettersi [...]».

⁽¹⁰⁾ - Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamento n. I.G.23, *Apposizione di un termine o di una condizione all'atto di sottoscrizione di un aumento di capitale*, 1° pubbl. 9/06 - modif. 9/10 - motivato 9/11: «[...] Non risulta invece legittimo apporre un termine iniziale od una condizione sospensiva al solo atto di conferimento a fronte di una sottoscrizione immediata, in quanto i due momenti devono coincidere [...]».

⁽¹¹⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 222-2017/I, *Conferimento in natura e provenienza donativa con condizione di reversibilità*, in *CNN Notizie* del 9.10.2017: «[...] quale che sia la ricostruzione che si predilige riguardo al principio dell'integrale liberazione [del conferimento, *N.d.A.*], la dottrina nega la compatibilità con detto principio di un conferimento sottoposto ad una condizione risolutiva, dipendendo la permanenza del bene nel patrimonio della società dal verificarsi della condizione

7. Finanziamento soci: postergazione del credito al rimborso

La normativa (art. 2467 c.c.) dettata in tema di s.r.l. sulla postergazione del rimborso del finanziamento soci si applica anche alle società per azioni ⁽¹²⁾.

8. Obbligo dei soci di effettuare versamenti di denaro alla società

È illegittima la clausola statutaria che disponga l'obbligo dei soci di effettuare versamenti di denaro a favore della società ⁽¹³⁾.

9. Penale statutaria

È legittima l'introduzione nello statuto (con voto a maggioranza) ⁽¹⁴⁾ di una clausola (cosiddetta "penale statutaria") che imponga al socio, il quale si renda autore di un dato comportamento, una prestazione monetaria o che alteri i suoi diritti (ad esempio, preveda la sospensione del diritto di voto o la conversione delle sue azioni in altra categoria). La penale statutaria può essere abbinata a una clausola di riscatto delle azioni del socio (nella s.p.a.) o di esclusione del socio (dalla s.r.l.) prevedendo la compensazione della penale con la liquidazione dovuta al socio per la sua fuoriuscita dalla società ⁽¹⁵⁾.

[...]: il verificarsi della condizione, infatti, crea un danno patrimoniale per la società ed una conseguente lesione del principio dell'effettività del capitale sociale [...].».

⁽¹²⁾ - Cass., 21 luglio 2023, n. 21936, in *Società*, 2024, 5, 560, con nota di Griffini: «L'art. 2467 c.c. è applicabile analogicamente ai finanziamenti concessi alla società per azioni dai suoi soci» quando «la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione».

⁽¹³⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 119-2011/I, *I quorum assembleari della s.r.l. e la loro derogabilità*, in *CNN Notizie* del 27.7.2011: «[...] solo l'unanimità (o meglio ancora il consenso *uti singuli* di tutti i soci) potrà garantire il superamento dei principi che caratterizzano le società di capitali ed in particolare il superamento del principio della responsabilità limitata. Pertanto, sembra corretta l'affermazione della giurisprudenza secondo la quale sarebbe illegittima una clausola statutaria che rimette alla decisione maggioritaria dei soci la previsione di un obbligo di tutti i soci di finanziare la società e/o garantirla a semplice richiesta dell'organo amministrativo. Infatti, detta deliberazione non può che essere assunta con il voto favorevole dell'unanimità dei soci, impegnandoli ad atti dispositivi che esulano dagli obblighi legali sociali [...]».

Massima del Tribunale di Milano (dettata *ante* legge 340/2000, recante soppressione dell'omologa degli atti societari), riferita a Trib. Bologna, 4 aprile 1995, in *Società*, 1995, 1229: «non è omologabile la clausola statutaria che preveda, in qualsiasi forma, l'obbligo a carico dei soci di ulteriori finanziamenti a favore della società, proporzionali o meno alle rispettive partecipazioni, pur se riferiti alle evenienze delle perdite sociali; l'esclusività del conferimento iniziale, accompagnandosi alla limitatezza del rischio assunto, contrasta invero con ogni obbligazione eccedente, non volontariamente assunta *ex artt.* 2345 e 2478, c.c., consistente in nuove prestazioni accessorie di denaro».

⁽¹⁴⁾ - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 198, *Penali statutarie e liquidazione delle azioni in caso di riscatto o esclusione (artt. 2342, 2345, 2437-sexies, 2473-bis c.c.)*, 23 novembre 2021: «[...] detta penale può essere introdotta nello statuto con l'ordinaria maggioranza qualificata, ma non potrà operare nei confronti del socio che sia già inadempiente nell'obbligazione che la attiva»; «l'eventuale introduzione della clausola sarà efficace solamente per gli inadempimenti successivi a tale momento».

⁽¹⁵⁾ - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 198, *Penali statutarie e liquidazione delle azioni in caso di riscatto o esclusione (artt. 2342, 2345, 2437-sexies, 2473-bis c.c.)*, 23 novembre 2021: «Sono legittime le clausole statutarie che sanzionano l'inadempimento a taluni obblighi dei soci derivanti dallo statuto [...] con prestazioni monetarie a carico del socio [...] oppure con una alterazione dei diritti sociali delle azioni o quote del socio inadempiente (quali ad esempio la conversione automatica in altra categoria azionaria o la sospensione o limitazione del diritto di voto) [...] (c.d. "penali statutarie"). Lo statuto può prevedere che le penali statutarie di natura pecuniaria siano abbinata a clausole di riscatto o di esclusione all'esito delle quali l'ammontare della liquidazione spettante al socio riscattato o escluso sia inferiore al valore derivante dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, con ciò verificandosi una compensazione del debito dovuto dal socio per la penale con il credito al medesimo spettante in virtù della liquidazione delle azioni o quote, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per il caso di recesso, e

10. Sovrapprezzo in sede di atto costitutivo

È ammissibile la previsione di un sovrapprezzo in sede di atto costitutivo ⁽¹⁶⁾; le somme dovute a titolo di sovrapprezzo devono essere versate integralmente e contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ⁽¹⁷⁾.

11. Sovrapprezzo solo a carico di alcuni soci

Nelle società di capitali, essendo consentiti conferimenti non proporzionali alla partecipazione (artt. 2346, c. 4 e 2468, c. 2, c.c.), è anche possibile, pur nel silenzio della legge, prevedere un sovrapprezzo, solo per le partecipazioni di taluni soci ⁽¹⁸⁾.

ferma restando la possibilità di riduzione della penale che sia ritenuta manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c.».

⁽¹⁶⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2008/I, *Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria 2008*, in *CNN Notizie* del 21.2.2008: «[...] Fermo restando quanto sopra, la possibilità della previsione del sovrapprezzo in sede di conferimento iniziale, da versarsi integralmente con le modalità previste per il conferimento del 25% in denaro è testualmente prevista dal comma 4 dell'art. 2464 c.c. (ed ammessa, anche in mancanza di una norma specifica al riguardo, anche in sede di costituzione della s.p.a. Infatti, "considerata la natura di capitale della riserva sovrapprezzo azioni, non si può negare, per logica, tale configurabilità in sede costitutiva della società ed un'apertura a tale possibilità consentirebbe di ottenere il risultato di avere a disposizione della società e dei soci un ulteriore strumento o modalità di finanziamento al momento della costituzione oltre all'apporto dei conferimenti" [...]).».

Consiglio Nazionale del Notariato, Studio di Impresa n. 99-2011/I, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto - (parte prima)*, in *CNN Notizie* del 22.6.2011: «[...] Vale, ulteriormente, evidenziare che esiste una meno circostanziata nozione di "sovrapprezzo" che coincide con le somme percepite dalla società in *surplus* rispetto al valore nominale di emissione delle partecipazioni sociali anche fuori della fattispecie dell'aumento del capitale sociale: si pensi ai valori economici corrisposti in patrimonio sociale in sede di costituzione della società, eventualmente superiori all'ammontare complessivo del valore nominale del capitale sottoscritto. Ipotesi tutt'altro che peregrina sia nella disciplina delle società per azioni (cfr. art. 2346, c. 4 e 5, c.c.) che in quella della società a responsabilità limitata (cfr. art. 2464, c. 1, c.c.) [...]).».

⁽¹⁷⁾ - Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 76 - *Versamento dei venticinque centesimi dei conferimenti in denaro* (artt. 2342, 2439, 2464 e 2481-bis c.c.), 22 novembre 2005: «[...] Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di integrale ed immediato versamento dell'intera somma dovuta a titolo di sovrapprezzo, sia in sede di aumento del capitale sociale (come espressamente prevede l'art. 2439, comma 2, c.c.), sia in sede di costituzione della società (in base all'applicazione analogica dello stesso art. 2439, comma 2, c.c.).».

⁽¹⁸⁾ - Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito di Impresa n. 12-2008/I, *Partecipazione di un ente pubblico in s.r.l. e limitazioni contenute nella legge Finanziaria 2008*, in *CNN Notizie* del 21.2.2008: «[...] L'ammissibilità poi, di prevedere un sovrapprezzo solo per le partecipazioni di taluni soci si desume dalla possibilità di effettuare conferimenti non proporzionali alla partecipazione (art. 2468, comma 2, c.c.: *se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento*): se ciò vale per i conferimenti imputati a capitale, può valere anche per il sovrapprezzo imputato a riserva».

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer